



Roma, 1 aprile 2011

Circolare n.60/2011

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione professionale e processi di aggregazione aziendale – Scadenza del 4 maggio 2011 - D.M. 3.12.2010 su GU n.27 del 3.2.2011.

Si rammenta che fino al 4 maggio prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande di finanziamento per processi di aggregazione e per piani di formazione professionale.

Com'è noto, già lo scorso anno sono stati erogati finanziamenti per quelle due misure. Le risorse complessivamente disponibili, pari a 16 milioni di euro, sono ora destinate alla copertura delle domande rimaste inevase per 9 milioni di euro e alla copertura di nuove domande per 7 milioni di euro. I criteri per l'assegnazione delle risorse non sono modificati rispetto al passato.

Aggregazione – Possono beneficiare degli incentivi le PMI che abbiano costituito cooperative e consorzi di autotrasporto successivamente al 6 ottobre 2010: è agevolabile il 50 per cento delle spese per la costituzione del raggruppamento (quali spese notarili, legali e di consulenza).

Incentivi per la formazione – Sono finanziabili i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali a favore di imprese e raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti o istituti di diretta emanazione delle associazioni presenti nel Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono terminare entro il 30 settembre prossimo.

Domande - Le domande devono essere presentate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – via G. Caraci 36 – 00157 Roma, a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2010
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.27 del 3.2.2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2010

Modalità operative per l'erogazione dei contributi, nel settore dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Decreta:

Art. 1

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da destinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, già a suo tempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontano complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro.

2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa copertura delle attivita' gia' concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (di cui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) e' destinata alla erogazione delle domande di contributo per l'aggregazione delle imprese e la formazione professionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010.

3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo non superiore a 500.000,00 euro, e' destinata a soddisfare le richieste di contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione di Valutazione, nella eventualita' che le stesse dovessero essere riammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorso presentato avverso il provvedimento di inammissibilita'.

4. Le rimanenti risorse di cui al punto 1, per un importo non inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondo le modalita' e le condizioni indicate nei decreti del Presidente della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti di aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2

Processi di aggregazione imprenditoriale: finalita', beneficiari, termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi per i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 2010, n. 163, ovvero per operazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, i soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo del medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ivi prevista.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa' controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

2. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi, utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenuta inammissibile.

Art. 3

Formazione professionale: beneficiari, finalita', intensita' del contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonche' le finalita', l'intensita' del contributo e i requisiti sono quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272.

In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verrà ritenuta inammissibile.

L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

L'attivita' formativa e' finanziabile esclusivamente qualora sia avviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunque dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4, comma 4.

3. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

Art. 4

Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazione imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto:

a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazione collocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa;

b) approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.

3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverrà, al termine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previa

verifica della documentazione presentata, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti il processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate. Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2011.

4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.

5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Società RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi per entrambi i contributi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per l'aggregazione e la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fatte salve eventuali economie realizzate nell'utilizzo delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 2.

Art. 5

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.

In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.

2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi di aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 39

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti fra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme;
- che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge 1 ottobre 2010, n. 163;
- di essere consapevole di quanto previsto all'art. 5, c. 2, del D.M. n. 968 del 3.12.2010, a norma del quale le imprese e i raggruppamenti, che hanno fruito dei benefici, sono obbligati alla restituzione degli stessi, in caso di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi;
- che le operazioni non poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 2010, n. 163, ovvero che, seppure avviate, non risultano concluse alla data della medesima;
- di aver posto in essere il seguente processo aggregativi, comprovato da idonea documentazione allegata, e di aver sostenuto i seguenti costi concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il processo di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale.

Progetto aggregativi (indicare i casi che ricorrono)

Costi di consulenza sostenuti

Raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto (art. 1, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____	
Piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto (art. 1, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____	
Piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti (art. 1, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____	
Raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi tra loro (art. 1, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____	

A tal fine, allega:

1. certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti la costituzione del raggruppamento;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco aggregato alla domanda e concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. dichiarazione sostitutiva attestante il numero dei dipendenti distinto per ogni impresa partecipante al processo aggregativi;
5. ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante ²

¹ Indicare se trattasi di:

- a. PMI che risultano da fusioni.
- b. PMI che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti.
- c. Raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 163/2010, che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima.
- d. Raggruppamenti che abbiano i requisiti delle PMI, che provvedano a fondersi tra loro.

² Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

Coordinate bancarie dell'impresa

codice ABI codice CAB

codice IBAN

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, di seguito specificate, per le quali prevede di sostenere i seguenti costi:

Progetto di formazione	Costi previsti
Formazione generale (intensità d'aiuto pari al 60% dei costi ammissibili)	a. Costi del personale docente
	b. Spese di trasferta
	c. Materiali e forniture con attinenza al progetto
Formazione specifica (intensità d'aiuto pari al 25% dei costi ammissibili)	d. Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
	e. Costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
	f. Costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008

Che la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili ¹

Che l'iniziativa di formazione¹ concerne una piccola o media impresa

Che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa è pari a _____

Che la finalità perseguita con il progetto formativo è _____

Che le modalità di svolgimento sono le seguenti _____

Che l'istituto specializzato, istituto universitario, o ente presso cui ha luogo lo svolgimento dell'iniziativa è _____

Che il/i soggetto/i attuatore è il seguente Ente

E che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale:

risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

A tal fine, allega:

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa;
3. nel caso intenda avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI, dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

SI IMPEGNA

- a produrre, entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, ai sensi del D.M. n. 968 del 3.12.2010, idonea documentazione comprovante l'importo complessivo della spesa sostenuta risultante dalle fatture quietanzate i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto all'art. 4, comma 4, del citato decreto, ovvero risultante delle fatture ricevute per la spesa agevolabile, unitamente ad una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventiva per sostenere l'iniziativa formativa effettuata, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante ²

¹ barrare la casella che interessa

¹ barrare la casella che interessa, ed allegare la dichiarazione di cui al punto 4 di pag. 3

² Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**Dati del richiedente**

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____ residente in _____ prov. _____
 via _____ n. _____ c.a.p. _____
 codice fiscale _____, partita IVA _____
 nella qualità di _____ dell'impresa _____
 con sede in _____ via _____ n. _____
 c.a.p. _____, recapito telefonico _____, e-mail _____

- al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea",

DICHIARA

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Firma del legale rappresentante¹

¹Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità